



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	BERNARDINI	STEFANIA	Presidente e Relatore
☐	D'AURIA	DONATO	Giudice
☐	FENZA	GRAZIELLA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 899/2016
depositato il 20/07/2016

- avverso ING. FISCALE TARSU/TIA 2011
contro:
COMUNE DI VICCHIO
VIA GARIBOLDI N. 1 50039 VICCHIO

difeso da:

~~GIANNI DE CHRISTIAN~~

~~VIA RIZZANTINI 30/5 50030 CASTEL DI CASIO~~

proposto dal ricorrente:

~~MATTEO GRIFFITA~~

~~RAZIONE CAMPESTRINI 11 50030 VICCHIO~~

difeso da:

~~DANIELE GIOVANNI~~

~~VIA SALLUSTO 39 53036 POCCHIGNONE~~

- sul ricorso n. 900/2016
depositato il 20/07/2016

- avverso ING. FISCALE TARES 2013
- avverso ING. FISCALE TARSU/TIA 2008
- avverso ING. FISCALE TARSU/TIA 2009
- avverso ING. FISCALE TARSU/TIA 2010
- avverso ING. FISCALE TARSU/TIA 2011
- avverso ING. FISCALE TARSU/TIA 2012

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 899/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

09/03/2017 ore 09:30

N°

418

PRONUNCIATA IL:

9/3/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6/3/17

Il Segretario

[Handwritten signature]



Fatto

Con i ricorsi in esame ~~Matteo Giuffrè~~ impugna, nei confronti del Comune di Vicchio

1) l' "ingiunzione fiscale" emessa ai sensi del RD 639/1919 per Tarsu relativa al periodo d'imposta 2011, per la somma complessiva di euro 595,20, notificata in data 19 aprile 2016. L'ingiunzione si fonda su un avviso d'accertamento emesso dal Comune di Vicchio, notificato in data 17.7.2015, esecutivo -secondo quanto si legge nell'ingiunzione- dal 60° giorno successivo alla sua notificazione (ricorso n. 899/16 R.G.), e

2) anche quale titolare della Azienda Agricola Podere Manganelli, l'analoga ingiunzione fiscale per Tarsu relativa al periodo dal 2008 al 2012 e per Tares relativa all'anno d'imposta 2013, per la somma complessiva di euro 10.340,64. (ricorso n. 900/16 R.G.). Questa ingiunzione è fondata su un avviso d'accertamento impugnato e non definitivo.

I motivi proposti a sostegno dei due ricorsi sono analoghi, pertanto si riporta il contenuto di uno solo dei ricorsi, da valere anche per l'altro.

La ricorrente espone che l'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto esclusivamente dall'avv. ~~Christian Giangrande~~ in forza di un mandato alle liti allegato all'atto d'ingiunzione, e quindi eccepisce l'inesistenza o radicale nullità dell'atto per carenza del requisito soggettivo del sottoscrittore dell'atto, risultando emesso in violazione delle disposizioni previste dall'art. 52 e 53 del D.Lgs. 446/97, dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 2 del R.D. 639/1910 (secondo tali norme, infatti, l'atto amministrativo deve essere sottoscritto dal funzionario pubblico e non da un soggetto estraneo all'amministrazione cui non sia stato affidato regolarmente l'incarico di provvedere).

Esponde inoltre che l'ingiunzione è stata emessa in pendenza di ricorso avverso l'avviso d'accertamento presupposto, e perciò eccepisce l'illegittimità dell'atto per violazione del requisito oggettivo in violazione dell'art. 1 comma 163 della L. 296/2006 posto che l'avviso d'accertamento prodromico è stato impugnato e quindi non è definitivo e perciò non poteva essere emessa l'ingiunzione, quantomeno per l'intero importo, dato che, in base al disposto dell'art.15 del DPR 602/1973 (e dell'art. 4, comma 2 sexies del D.L.209/2002), in pendenza di giudizio sull'accertamento è iscrivibile a ruolo solo un terzo dei maggiori imponibili accertati

Eccepisce infine l'illegittimità dell'atto anche per violazione della determinazione comunale n. 113/2016 che prevede di agire con il recupero coattivo dei crediti fondati su avvisi d'accertamento divenuti definitivi, mentre nel caso di specie l'accertamento era sub iudice al momento della notificazione dell'ingiunzione (e lo è peraltro anche tuttora).

Sulla base delle considerazioni che precedono la ricorrente

Conclude

in via cautelare per la sospensione dell'efficacia esecutiva di entrambe le ingiunzioni e concludeva, nel merito, per la declaratoria di inesistenza e/o invalidità dell'atto impugnato con conseguente inesigibilità dell'importo ivi reclamato, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Vicchio in entrambi i ricorsi, con il patrocinio dell'avv. Giangrande svolgendo identiche considerazioni per entrambe le impugnazioni. Con le memorie di costituzione il Comune contestava gli assunti avversari ed esponeva che l'atto impugnato era stato preceduto da avviso d'accertamento per omessa dichiarazione ed omesso

Ali -

versamento dell'imposta dovuta; che l'avviso d'accertamento era stato impugnato ma, trascorsi i 60 giorni previsti, il titolo- accertamento doveva considerarsi esecutivo e la pretesa pienamente esigibile, in quanto non ne era stata sospesa l'efficacia esecutiva in sede giudiziaria per cui il Comune aveva proceduto all'emanazione di ingiunzione fiscale. Faceva presente che peraltro successivamente il ricorso contro l'accertamento è stato respinto e la relativa sentenza (primo grado) è esecutiva per legge, e che, nelle more del giudizio, il Comune aveva annullato le sanzioni *"perché non dovute ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 472/97"*.

Ciò detto osservava che le contestazioni mosse dalla ricorrente, tutte di carattere meramente formale erano infondate e da respingersi.

In merito alla eccezione di inesistenza o nullità per mancata sottoscrizione dell'atto da parte del soggetto legittimato -funzionario pubblico- replicava che l'ingiunzione in oggetto è riferibile al responsabile dell'ente comunale creditore in quanto l'atto d'ingiunzione è sottoscritto dal funzionario responsabile attraverso la firma apposta in calce al mandato conferito all'avv. ~~Giuseppe~~, *"così come vuole la prassi forense"* per un atto di precetto, richiamando le norme sul precetto inserite nel codice di procedura civile in quanto l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 è equipollente ad un atto di precetto, citando copiosa giurisprudenza. L'Amministrazione quindi avrebbe agito in proprio per la riscossione coattiva del credito fiscale, utilizzando il legale solo per l'assistenza tecnica e con conferimento dell'incarico di agire sulla base del mandato speciale in nome e per conto dell'amministrazione, allegato all'ingiunzione stessa.

Osservava inoltre la difesa del Comune che, secondo una giurisprudenza consolidata la mancata sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è di per sé motivo di invalidità dell'atto, e poiché la ricorrente non ha esercitato la facoltà di chiedere al giudice l'accertamento della effettiva provenienza dell'atto dal soggetto legittimato a firmarlo, il ricorso sarebbe inammissibile.

Riguardo l'eccezione di violazione dell'art. 1, comma 163 della L. 296/2006, il Comune di Vicchio replica che l'avviso d'accertamento, ancorché impugnato, ha efficacia esecutiva e pertanto è perfettamente legittimo procedere ad esecuzione in mancanza di un provvedimento giudiziale di sospensione dell'esecuzione, per cui la norma richiamata da parte ricorrente risulterebbe del tutto ultronea rispetto al caso di specie.

Circa la violazione della Determina comunale n. 113/2016, deduce la assoluta irricevibilità di una eccezione del genere, osservando nel merito l'infondatezza di una critica fondata su una errata valutazione del significato dell'atto.

Il Comune di Vicchio quindi

Concludeva

Per il rigetto dei ricorsi e dell'istanza di sospensione, con vittoria di spese di giudizio.

All'udienza del 3 novembre 2016 veniva concessa la sospensiva dell'esecutività dell'atto impugnato con il ricorso n. 900/16 r.g., quindi per i due ricorsi riuniti veniva fissata la trattazione all'odierna pubblica udienza in esito alla quale la commissione li tratteneva in decisione.

Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento per i seguenti motivi. L'ingiunzione di pagamento impugnata risulta emessa ai sensi del R.D. 639/1910, il quale prevede espressamente, all'art. 2, che l'ingiunzione debba essere emanata dal competente ufficio dell'ente creditore. L'art. 107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) prevede che spetta ai dirigenti

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Dall'esame di queste due disposizioni normative discende che l'ingiunzione fiscale deve essere emessa da un dirigente del Comune. Le ingiunzioni impugnate invece risultano sottoscritte dal solo avv. ~~Giorgio~~, che non riveste tale qualifica, ed anzi è soggetto estraneo all'amministrazione pubblica. Tuttavia l'avv. ~~Giorgio~~ dichiara nel corpo del testo dell'ingiunzione di emanare e sottoscrivere l'atto in forza di un mandato ricevuto dal funzionario del Comune competente all'emanazione dell'atto. Questo mandato, nella forma di una procura alle liti, risulta allegato all'ingiunzione fiscale opposta. Deve pertanto essere valutato se il mandato allegato all'atto costituisca idoneo elemento per considerare validamente sottoscritto l'atto e per ritenere che l'atto sia riferibile all'amministrazione comunale ed al funzionario legittimato alla sua sottoscrizione, dovendo in tal caso ritenere legittima l'ingiunzione.

La delega a rappresentare in giudizio il funzionario (ed allegata all'ingiunzione) è, testualmente, rilasciata a favore dell'avv. ~~Giorgio~~ in base alla determina n. 113 del 13 marzo 2016, e pertanto i poteri conferiti al procuratore devono essere valutati, in primis, in relazione al contenuto della predetta Determina. A questo proposito la Commissione rileva che la Determina stabilisce *"di conferire alla ~~Studio Legale Avv. Christian Giorgio~~ SPA l'incarico per la redazione dei decreti ingiuntivi/ingiunzioni fiscali per il recupero dei crediti non pagati per i tributi e le entrate comunali"* dando atto che la suddetta società, *"a sua volta si avvarrà dello Studio Legale Avv. ~~Christian Giorgio~~ quale legale di fiducia della Società medesima"*. Non pare dunque che vi sia correlazione alcuna fra l'incarico previsto nella Determina richiamata ed il mandato alle liti rilasciato all'avv. ~~Giorgio~~, sia perché l'incarico di cui alla Determina veniva conferito alla società e non all'avv. ~~Giorgio~~, sia perché la natura dell'incarico contemplato nella Determina non era affatto quello di conferimento di un mandato con rappresentanza ad un legale perché assistesse il comune in liti giudiziarie (e qui, peraltro, si tratta della sottoscrizione di un atto amministrativo!) ma solo ed esclusivamente quello di predisposizione degli atti d'ingiunzione, che non significa affatto che l'incaricato ha anche il potere di sottoscriverli.

Ma non vi è solo questa ragione per ritenere fondato il ricorso. La Commissione ritiene che il funzionario del Comune che ha rilasciato quel mandato alle liti non avesse il potere, non solo in base alla Determina, ma neppure in base alle disposizioni normative applicabili al caso de quo, di delegare un legale esterno all'amministrazione ad emettere un'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 in quanto, ancorché l'ingiunzione assuma anche la funzione di atto di precetto, è comunque e prioritariamente un atto amministrativo e perciò di esclusiva competenza del funzionario dirigente incaricato, come espressamente previsto dall'art. 2 del citato decreto. Né sembra utile alla tesi della difesa del Comune resistente, quella giurisprudenza secondo cui, ai fini della validità dell'atto amministrativo non importa tanto la sottoscrizione quanto la sicura riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, poiché è comunque necessario che dal contesto del medesimo atto sia possibile appurarne l'univoca attribuibilità a chi avrebbe titolo per esserne l'autore. (Cfr. Cass. 10.6.2009, n. 13375; cass. n. 21954/2004 e Cass. Ord. 6.7.2012 n. 11458).

Ad avviso della Commissione, l'attribuibilità dell'atto al funzionario titolare del potere non risulta proprio dall'ingiunzione impugnata, anche per il fatto che l'atto reca l'intestazione dello Studio legale dell'avv. ~~Giorgio~~ e non del Comune; risulta compilato nello stile degli atti giudiziari e non degli atti amministrativi; infine risulta emesso a Castel di Casio e non a Vicchio, ed è sottoscritto solo dal predetto legale, e dunque anche per la veste grafica e la mancanza del logo del Comune non appare riferibile all'ente pubblico. L'unico elemento di riferibilità al Comune è rappresentato dal timbro rotondo in calce alla firma del funzionario responsabile apposta sul mandato, mandato peraltro meramente spillato all'atto e

privo di riferimenti specifici all'ingiunzione cui è allegato, mandato, inoltre, non sottoscritto su carta intestata del comune ma redatto su semplice carta bianca, e di contenuto assolutamente generico ma comunque riferito solo alla rappresentanza in giudizio e non alla sottoscrizione di un atto amministrativo. Inoltre questo mandato la cui correlazione con l'ingiunzione è alquanto dubbia, è per di più, sottoscritto da una persona individuata come funzionario del comune di Vicchio, quale "*Responsabile del Settore Sviluppo e Risorse*" settore che certamente non appare ictu oculi strettamente riferibile ai tributi ed al recupero delle imposte evase. Dunque in conclusione l'atto non è sottoscritto dal funzionario del Comune incaricato del potere di procedere all'emanazione di ingiunzioni fiscali, e non risulta riferibile a tale soggetto neppure in base agli altri elementi intrinseci all'atto, e sopra dettagliatamente descritti.

Per le ragioni esposte, ritenuta assorbito ogni altro motivo, i ricorsi meritano di essere accolti e si deve ritenere che le ingiunzioni impugnate risultino emesse da soggetto privo del potere e comunque non riferibili al Comune di Vicchio ed al funzionario incaricato della riscossione delle imposte evase. Gli atti impugnati quindi devono esser considerati del tutto nulli.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, comprensive della fase cautelare.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto dichiara nulli gli atti impugnati.

Condanna parte resistente alla refusione delle spese di controparte che liquida in € 1.500,00, per compensi professionali oltre rimborso spese vive ed accessori di legge.

Firenze li 9 marzo 2017

Il Presidente e Relatore
Stefania Bernardini

